

VERBALE DEL 22 gennaio 2025

M DG TRIBUNALE DI RIMINI 2391401112		
N° 261 - J		
30 GEN 2025		
UCR	CC	RUO
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO		SOTTOFASCICOLO

Sono presenti

Dott. Antonio Miele

Dott.ssa Paola Giombini


Dott. Basellini

Avv. Cristiano Basile

Avv. Giorgia Spina

Avv. Elisa Balestra

Avv. Giacomo Pelliccioni



Le operazioni prendono inizio alle ore 15:10

L'Avv. Spina in merito alla questione relativa al progetto inerente alle tabelle per la liquidazione dei curatori dell'eredità giacente riferisce di aver esaminato il testo dell'Avv. Monforte nel quale si fa riferimento al DM 55/2014 relativo alla attività stragiudiziale.

L'Avv. Pelliccioni evidenzia che potrebbe farsi rinvio ai parametri normativi in uso per la liquidazione dei Curatori fallimentari sebbene sul punto sia presente un acceso dibattito giurisprudenziale.

Il Dott. Miele non concorda con la applicazione analogica della disciplina relativa ai curatori fallimentari vista la differente tipologia di attività che viene in rilievo.

La Dott.ssa Giombini propone di fare rinvio alle tabelle già in uso presso altri Tribunali e, in particolare, a quelle in uso presso il Tribunale di Parma.

Tutti gli esponenti del foro concordano con tale proposta tuttavia l'Avv. Pelliccioni evidenzia che dalla lettura di tali tabelle non viene attribuito alcun rilievo alla presenza di passività che in talune circostanze comportano lo svolgimento di una attività ancora più complessa di quella che viene svolta in caso di eredità con attività

Viene valutata allora la possibilità di estendere i medesimi criteri adottati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Parma per le attività straordinarie anche con riferimento alle passività.

L'Avv. Pelliccioni evidenzia come la dichiarazione di successione costituisca attività che talvolta viene delegata a professionisti terzi e in altri casi dallo stesso curatore; occorre quindi capire se i 600 euro previsti dalla tabella verrebbero in ogni caso percepiti o solo se nel caso in cui la attività venga svolta direttamente dal curatore.

La Dott.ssa Bocchini affronta la tematica correlata ai rendiconti degli amministratori di sostegno evidenziando che allo stato ricorrono casi in cui il rendiconto non viene depositato annualmente ma viene addirittura depositato con cadenza trimestrale; precisa altresì che il rendiconto deve essere depositato annualmente.

Il Dott. Basellini rappresenta che continuano ad essere depositate istanze nelle quali l'amministratore anche a fronte del decesso dell'amministrato e dato atto della presenza di eredi continua ad inoltrare istanze al GT nonostante l'incarico debba considerarsi cessato; vengono inoltre inserite in istanze straordinarie richieste di rimborso di esigua entità e queste, al contrario, debbono rientrare nel rendiconto; rappresenta altresì che una volta nominato il curatore speciale quando questi richiede la autorizzazione a compiere l'atto non deve essere autorizzato al compimento del singolo atto;

L'Avv. Spina evidenzia la necessità di dover rinnovare il provvedimento adottato in data 4.11.2019 relativo alla formazione dell'elenco dei professionisti che ad oggi andrebbe rivisto ed aggiornato alla luce delle innumerevoli sopravvenienze e assume l'impegno di depositare una nuova bozza prima della prossima riunione.

L'Avv. Basile evidenzia la necessità di stillare un elenco di Avvocati disponibili ad accettare l'incarico di curatore dell'eredità giacente ma ciò presupporrebbe lo svolgimento di corsi di formazione propedeutici all'assunzione dell'incarico e il foro assume l'impegno di organizzarli.

Rimini, 22 gennaio 2025